


SOCIETÀ BERGAMASCA

DI

CREMAZIONE



STATUTO

*deliberato nell'Assemblea 29 Giugno 1911 e
approvato con decreto reale 17 Settembre 1911
(erigente la Società Ente Morale).*



BERGAMO
TIPOGRAFIA GIOVANNI GALEAZZI
1913

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ BERGAMASCA DI CREMAZIONE

Approvato nell'Assemblea 29 Giugno 1911

TITOLO I.^o

GENERALITÀ FONDAMENTALI

ART. 1. — È costituita in Bergamo una Società sotto il titolo — *Società Bergamasca di Creazione*.

ART. 2. — Scopo della Società è di erigere ed esercire uno o più crematoi per incenerire le salme ed i residui delle desumazioni umane; di favorire la diffusione del principio della cremazione facoltativa in base alla vigente legislazione; di conservare le ceneri dei defunti entro urne collocate nelle celle o nel giardino della Società.

ART. 3. — I membri della Società si dividono in:

- a) Soci effettivi;
- b) Soci onorari;
- c) Soci aderenti.

ART. 4. — Sono Soci effettivi quanti fanno per iscritto adesione allo Statuto della Società. Ogni Socio effettivo si obbliga di contribuire allo scopo sociale con prestazioni in natura e di opera personale nel limite delle proprie facoltà in modo gratuito — e si obbliga

almeno di versare nella Cassa Sociale lire 25 una volta tanto entro un anno dalla domanda di iscrizione; ovvero si obbliga di versare una quota annuale da fissarsi d'accordo col Consiglio d'Amministrazione della Società. Ogni Socio effettivo ha diritto di intervenire e deliberare nelle riunioni sociali e di prendere parte alla elezione del Consiglio.

ART. 5. — I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale sopra proposte del Consiglio d'Amministrazione fra le persone e corpi scientifici e morali che abbiano giovato agli scopi della Società o la cui opera si consideri utile alla Istituzione. I Soci onorari hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di prender parte all'elezione del Consiglio.

ART. 6. — I Soci aderenti sono quelli che avendo fatto formale adesione allo Statuto pagano per una volta tanto una quota non minore di Lire tre. Essi possono intervenire alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

ART. 7. — La Società è amministrata da un Consiglio composto di undici membri i quali una volta nominati costituiscono nel proprio seno l'Ufficio Presidenziale composto di un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio tiene una seduta ordinaria al mese e può essere convocato in seduta straordinaria semprechè il Presidente lo reputi necessario o quando tre o più Consiglieri ne facciano domanda motivata.

Il Consiglio delibera collegialmente in tutto ciò che riguarda l'andamento della Società. Per la validità delle delibere che si prendono a maggioranza relative di voti può bastare l'intervento di sei membri. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Ordinariamente il voto è

palese. Negli affari riguardanti persone la votazione è segreta. La votazione segreta ha però luogo quando viene domandata da almeno tre Consiglieri.

ART. 8. — I membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea; durano in carica tre anni e vengono ogni anno rinnovati per un terzo. La sorte decide per i primi due anni, in seguito escono di carica per anzianità. Nel caso si dovesse nominare un maggior numero di Consiglieri per dimissioni od altro, saranno tenuti come surroganti quelli fra i proposti che avranno ottenuto maggior numero di voti.

ART. 9. — Una volta all'anno dovrà esser convocata l'Assemblea Generale per:

a) discutere le eventuali modificazioni da apporre allo Statuto e Regolamento;

b) udire la relazione sull'andamento morale della Società e discutere ed approvare il Bilancio consuntivo dell'anno scaduto e Preventivo dell'anno in corso;

c) procedere alla nomina dei membri del Consiglio che avranno cessato di farne parte e dei *Revisori* dei conti.

Il Consiglio potrà convocare straordinariamente la Società quando lo reputi necessario.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide quando raggiungano il quinto del numero dei Soci; nel caso non sia raggiunto tale numero, l'Assemblea è rimandata ad altro giorno da fissarsi nella prima circolare d'invito. L'assemblea di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 10 — Il patrimonio è costituito:

a) dall'area di mq. 1200 al Cimitero Unico Mappale 1655 b (Boccaleone), dal fabbricato, dai mobili;

b) dalle tasse versate dai Soci, e dalle altre forme di contributo in natura e prestazione personale date dai Soci ;

c) dai legati ;

d) dai doni e dalle oblazioni straordinarie in danaro ed oggetti che possano venirle dai patrocinatori del principio della Cremazione ;

e) dagli introiti delle cremazioni e della vendita delle ed aree per tumulazione delle ceneri.

ART. 11. — La Cassa della Società è custodita da un *Economo-Cassiere* il quale è nominato dal Consiglio e presta proporzionalmente cauzione. E' però in facoltà del Consiglio di esonerare il Cassiere dalla detta cauzione.

ART. 12. — Il danaro Sociale non potrà essere erogato che per lo scopo di cui all'art. 2 — e per sopprimere alle spese di sorveglianza e amministrazione limitate al puro necessario.

ART. 13. — Se uno o più Soci muoiono, la Società continua istessamente fra i superstiti ai quali resta di diritto il patrimonio Sociale. La Società non potrà venire sciolta che per deliberazione di un'assemblea validamente costituita. La stessa Assemblea deciderà sulla destinazione dei fondi Sociali a termini dello Statuto.

TITOLO II.º

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

ART. 14. — Tenendosi Congressi delle Società Italiane di Cremazione e Congressi Internazionali, la So-

cietà vi prenderà parte e vi si farà rappresentare ufficialmente.

ART. 15. — La Società è rappresentata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Ufficio di Presidenza composto di un Presidente, un Vice-Presidente e di un Segretario.

Gli altri membri del Consiglio si dividono fra loro attribuzioni speciali della parte economica, legale e tecnica.

ART. 16. — Per lo studio di affari speciali e per il disimpegno di particolari incombenze possono essere eletti anche fuori del Consiglio apposite Commissioni le quali riferiscono al Consiglio stesso.

ART. 17. — Il Consiglio ha la rappresentanza della Società nei rapporti colle Pubbliche Amministrazioni, coi Corpi morali, colle Società di Cremazione Italiane e straniere, coi privati.

La rappresentanza legale, esterna, del Consiglio è unicamente esercitata dalla Presidenza quando ne abbia ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio, tanto per stare in giudizio, quanto per venire a compromessi.

ART. 18. — Il Consiglio sopra proposta della Presidenza stabilisce e nomina il personale stipendiato da assumersi a norma delle occorrenze ; ne fissa gli onorari e ne determina la proporzione, la sospensione, la rimozione.

ART. 19. — I verbali del Consiglio all'atto della loro approvazione vengono controfirmati dal Presidente e dal Segretario. I verbali del Consiglio così firmati e quelli delle Assemblee firmati pure dal Presidente e dal Segretario costituiscono piena prova.

ART. 20. — Qualora durante l'anno per volontaria dimissione o per qualsiasi altra causa, il numero dei membri del Consiglio rimanesse ridotta a meno di sei

membri sarà convocata un'Assemblea straordinaria per procedere alla nomina dei surroganti.

I membri surroganti durano in carica solamente per il tempo che mancava ai cessanti per compiere il triennio.

I membri del Consiglio uscenti possono essere rieletti.

ART. 21. — Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio tanto ordinarie che straordinarie, convoca e presiede le Assemblee Generali, firma le lettere, i chèques di pagamento, gli atti d'ufficio, dà esecuzione alle deliberazioni Sociali e del Consiglio, rende conto dell'operato del Consiglio all'Assemblea, soprintende a quanto si riferisce all'andamento morale, scientifico, economico della Società.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni a lui attribuite vengono disimpègnate dal Vice-Presidente, ed in mancanza dal Consigliere più anziano.

ART. 22. — Il Segretario è capo degli Uffici di Segreteria. Egli firma col Presidente tutti gli atti e la corrispondenza, redige i verbali del Consiglio, delle Assemblee, delle Conferenze pubbliche; custodisce e mantiene in ordine le carte d'ufficio, l'archivio, la biblioteca, le collezioni, tiene esatto registro di tutti i membri della Società, e infine assiste o delega ad assistere per turno i Consiglieri alle Cremazioni.

Dipende dal Segretario il personale stipendiato addetto alla Società.

TITOLO III.º

CASSA ED ORDINAMENTO ECONOMICO

ART. 23. — La Cassa della Società è affidata ad un Istituto di Credito locale che riceve tutti gli introiti tanto ordinari che straordinari e i fondi patrimoniali.

ART. 24. — I pagamenti si eseguono colla emissione di chèques firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere delegato alle operazioni di Cassa, o dal Cassiere nominato all'infuori del Consiglio.

Quest'ultimo (Economo-Cassiere) provvede alla Custodia dei fondi Sociali, nei modi e nelle forme prescritte dalla legge; tiene i registri di contabilità, provvede alle esazioni ed ai pagamenti a norma dello Statuto, redige i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Consiglio e delle Assemblee. Nel caso di spese straordinarie presenta le sue proposte alla Presidenza la quale le sottopone al voto del Consiglio.

ART. 25. — Nell'Assemblea Generale dei Soci effettivi ed onorari, che viene annualmente convocata, il Consiglio sottopone alla approvazione dei Soci il Bilancio preventivo delle spese e delle entrate per l'anno successivo.

ART. 26. — Nella stessa Assemblea, i Revisori dei conti nominati dall'Assemblea precedente, riferiscono sul Consuntivo dell'annata decorsa, e l'Assemblea delibera in merito.

ART. 27. — Il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo coi documenti giustificativi, vengono depositati nella Sede della Società a disposizione dei Soci otto giorni almeno prima di quello fissato per l'Assemblea.

TITOLO IV.º

SOCI EFFETTIVI · ONORARI · ADERENTI

ART. 28. — La domanda per l'ammissione dei Soci effettivi o aderenti deve farsi con lettera diretta alla

Presidenza, indicante il nome, cognome, la condizione, il domicilio del richiedente.

La Presidenza preso atto della domanda, dopo che il richiedente ha ottemperato agli art. 4 e 6 dello Statuto, rilascia, il diploma relativo.

ART. 29. — Tutti coloro che con doni, prestazioni, lasciti, avranno contribuito ad accrescere il Patrimonio Sociale, o che in altro modo si saranno resi benemeriti alla Istituzione, verranno proclamati Soci onorari a norma dell'art. 5 dello Statuto. Così pure ogni Socio che avrà procurato cinque Soci alla Società diventerà Socio effettivo senza obbligo di versamento della quota sociale.

ART. 30. — Una tabella di Soci si terrà esposta nelle sale della Società colla indicazione dei loro nomi, cognomi, titoli, cariche, tempo di nomina e dichiarazioni se intendono di essere cremati.

ART. 31. — Ciascun Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto — nonchè all'obbligo morale di cooperare nell'ambito delle proprie forze al conseguimento dei fini che si propone la Società.

ART. 32. — L'uscita del Socio dalla Società non si presume, ma deve risultare da un atto dell'ufficio di Presidenza, sopra domanda scritta del Socio cessante, il quale pel fatto della domandata dimissione da Socio, perde ogni diritto verso la Società.

ART. 33. — Ai Soci defunti la Società tributa onoranze funebri partecipando ai funerali e procedendo alla Cremazione gratuita della salma medesima. Tutte le altre spese come: urna, cella, marmi dovranno essere sostenute dagli eredi — salvo accordi speciali e salvo deliberazioni speciali del Consiglio.

ART. 34. — La convocazione delle adunanze So-

ciali deve farsi con lettera d'invito spedita al domicilio di ogni Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera d'invito vengono indicati tutti gli oggetti da trattarsi nella seduta.

ART. 35. — L'adunanza Generale ordinaria è convocata per la trattazione degli oggetti di cui all'articolo precedente. Nella stessa Assemblea si può deliberare anche sopra altri argomenti, quando siano stati specificati nell'ordine del giorno, comunicato ai Soci. La discussione non può estendersi a materie non portate all'ordine del giorno.

ART. 36. — Il Consiglio d'Amministrazione può convocare Assemblee straordinarie ogni qualvolta lo giudica opportuno. È poi tenuto a convocare l'Assemblea quando un terzo dei Soci lo chiegga per iscritto e per un oggetto determinato.

ART. 37. — Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere fatte o dal Consiglio di Amministrazione o sopra domanda per iscritto da parte di almeno un terzo di Soci. La domanda di modificazione deve essere formulata testualmente nell'invito.

ART. 38. — Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta di voti. Il Socio non può dare che il proprio voto. Restano esclusi i voti per rappresentanza.

ART. 39. — Le votazioni sono di regola palesi. Sulle questioni di persone il voto è segreto — e lo è pure quando sia giudicato opportuno dalla Presidenza o sia chiesto da almeno cinque Soci dell'Assemblea.

TITOLO V.^o
DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 40. — Il Socio potrà sulla scheda o domanda di iscrizione dichiarare la sua volontà di essere cremato. Di tale dichiarazione si farà nota sulla tabella di cui all'art. 30. — Le schede portanti tale dichiarazione saranno conservate perchè servano di mandato speciale alla Presidenza, incaricata delle pratiche speciali necessarie al compimento della volontà del Socio in quanto possibile.

ART. 41. — Per la cremazione della salma di un Socio effettivo non è dovuto alla Società alcuna tassa, salvo indennizzo per spese di trasporto, tasse governative e per le spese di cui all'art. 33. Per la cremazione dei residui della disumazione di socio o non socio la Società percepisce lire cinquanta oltre l'indennizzo suddetto. Per la cremazione della salma di Socio aderente o non Socio, la tassa dovuta è pure stabilita in lire cinquanta oltre i suddetti indennizzi. Per la vendita delle ed aree a scopo di tumulazione ceneri, verrà stabilita una tariffa da approvarsi dal Consiglio.

ART. 42. — Il Consiglio compilerà un regolamento interno per l'applicazione dello Statuto e per il funzionamento degli apparecchi. Lo stesso Consiglio è autorizzato ad accogliere le disposizioni che per ragioni evidenti, fossero per suggerire le Autorità competenti.

Bergamo, li 29 Giugno 1911.

MODULO della domanda per essere ammesso a far parte della Società di Cremazione in qualità di **Membro effettivo**. (*In carta libera*). Basta anche firmare e staccare come scheda la parte qui sotto.

Onor. Presidente

della Società di Cremazione
BERGAMO.

sottoscritt

abitante in

avendo preso conoscenza dello Statuto e delle Norme che governano la Società di Cremazione di Bergamo, dichiara di voler far parte della medesima obbligandosi al pagamento delle tasse stabilite dallo statuto medesimo e disponendo fin d'ora perchè in caso di morte, la propria salma venga incenerita sottratta alla putredine della fossa.

FIRMA

Data